

## REGOLAMENTO (CE) N. 1676/2004 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

**che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione in Bulgaria di taluni prodotti agricoli trasformati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Bulgaria, approvato con la decisione 94/908/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Bulgaria, dall'altro<sup>(1)</sup>, stabilisce concessioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati che sono elencati in esso. Il protocollo n. 3 è stato modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Bulgaria<sup>(2)</sup>, in seguito denominato il «protocollo di adeguamento», approvato con la decisione 1999/278/CE<sup>(3)</sup> e migliorato dalla decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria<sup>(4)</sup>.
- (2) Recentemente è stato concluso un accordo commerciale che modifica il protocollo di adeguamento. Tale accordo ha lo scopo di migliorare la convergenza economica in vista dell'adesione della Bulgaria all'Unione europea e dovrebbe entrare in vigore entro il 1° ottobre 2004.
- (3) La procedura di adozione di una decisione che modifica il protocollo di adeguamento non sarà completata in tempo per consentirne l'entrata in vigore il 1° ottobre 2004. È quindi necessario prevedere l'applicazione a titolo autonomo delle concessioni tariffarie alla Bulgaria a decorrere dal 1° ottobre 2004.
- (4) Alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati non si dovrebbero applicare dazi doganali. Per altre merci dovrebbero essere aperti contingenti tariffari annuali.

(5) Ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel protocollo n. 3, ma che non sono elencati nel presente regolamento o per i quali i contingenti aperti dal presente regolamento sono esauriti, dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni commerciali stabilite dal protocollo n. 3.

(6) Il regolamento (CE) n. 1446/2002 della Commissione, dell'8 agosto 2002, relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000<sup>(5)</sup>, ha aperto i contingenti tariffari annuali per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria. Solo i quantitativi per il contingente tariffario con i numeri d'ordine 09.5463, 09.5487 e 09.5479 dovrebbero continuare ad applicarsi nell'anno 2004.

(7) I prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato ed esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione a norma del regolamento n. 1520/2000 (CE) della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo<sup>(6)</sup>.

(8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(7)</sup>, istituisce un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari contemplati dal regolamento dovrebbero essere gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(8)</sup>,

<sup>(5)</sup> GU L 213 del 9.8.2002, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

<sup>(7)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

<sup>(8)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 21.